

piegato "B" al numero 7020 di fascicolo

-----STATUTO-----

-----DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----"CONSORZIO VITTONE"-----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

E' costituita l'Associazione denominata "Consorzio Vittone - Consorzio Enti Museali e Culturali ETS" o, in forma abbreviata, "Consorzio Vittone - ETS".-----

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).-----

L'associazione ha sede in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto numero 8.-----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.-----

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con le maggioranze previste.-----

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITA'-----

L'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:-----

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lettera "i" art. 5 d.lgs 117/2017)-----

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k" art. 5 d.lgs 117/2017).-----

Per conseguire tali scopi e attività l'Associazione provvede a:-----

1) valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico, documentario e librario e in senso ampio al patrimonio culturale in genere;-----

2) promuovere e favorire iniziative culturali di particolare rilevanza.-----

3) collaborare con le autorità religiose e civili nella promozione di attività sociali e artistiche aperte a tutta la popolazione;-----

4) organizzare e promuovere iniziative di tipo turistico con l'obiettivo di valorizzare, far conoscere il patrimonio locale;-----

5) promuovere mediante iniziative editoriali il patrimonio culturale ed artistico;-----

6) promuovere iniziative di innovazione, studio, ricerca, economiche sociali, nonché di trasferimento delle conoscenze;-----

7) organizzare e promuovere iniziative didattiche laboratoriali quali per studenti di ogni età.-----

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STATUTARI-----

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione potrà:-----

svolgere manifestazioni, convegni, mostre, incontri; diffondere con pubblicazioni la conoscenza delle innovazioni, ricchezze storiche, artistiche e bibliotecarie; promuovere le pubblicazioni di opere di interesse culturale;-----

provvedere alla ristampa di opere antiche, peculiari o rare di autori che hanno, in passato, trattato di storia, arte e cultura religiosa.-----

Organizzare gruppi di lavoro su tematiche di interesse culturale ed economico sociale.

Coordinare attività di innovazione, studio e ricerca.

Collaborare con enti pubblici e privati, locali, nazionali, internazionali, nonché che operino per il raggiungimento di fini statutari affini a quelli dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione può accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati interessati alle attività dell'Associazione stessa, da enti locali quali Comuni, Provincia, Regione, nonché da enti nazionali e sopranazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE DEI MEMBRI - DECADENZA

Possono diventare soci dell'associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di votare direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il voto del socio minorenne sarà esercitato da chi ne detiene la potestà genitoriale.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad essere eletto membro del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri dell'associazione partecipano alla vita associativa in modo durevole e continuativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità del socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell'Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell'Associazione. L'esclusione dovrà essere sancita dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - ORGANI

1) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione).

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'associazione. Ad essa hanno diritto di intervenire tutti gli aderenti all'associazione per deliberare:

- sul bilancio consuntivo e su quello preventivo che devono essere depositati in copia presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione;
- sugli indirizzi e sui programmi dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e sugli organi di controllo;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento;
- sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- su quanto altro viene demandato dalla legge e dal presente Statuto all'organo deliberativo.

2) Essa è convocata dal Presidente, come minimo una volta all'anno, mediante avviso scritto inviato ad ogni singolo socio almeno cinque giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato che non sia componente del Consiglio, mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

3) Le adunanze dell'Assemblea potranno aver luogo o presso la sede, od in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

4) L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Egli verifica preliminarmente la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del

giorno, dirige la discussione e controlla la verbalizzazione dell'adunanza sottoscrivendo il verbale unitamente al segretario ed agli scrutatori.-----

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza).---

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea per la durata di tre anni.-----

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.-----

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.-----

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il segretario.-----

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

Determina le quote associative; predispone il bilancio ed i programmi di lavoro; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.---

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.-----

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In mancanza di convocazione, che di norma deve avvenire con avviso scritto o a mezzo di comunicazione telefonica, fax o e-mail, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti si dichiarino edotti sugli argomenti da deliberare.-----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.--

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Decade dall'Ufficio il componente che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive.-----

L'Assemblea del Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza).-----

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o un altro consigliere convocherà un'Assemblea per eleggere un nuovo amministratore.-----

Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto i revisori dei conti, senza voto.-----

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, limitatamente ad operazioni di ordinaria amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio, chiedendone ratifica nella prima riunione. Al Presidente è demandato il compito di mantenere i rapporti con le altre associazioni, con le autorità locali e nazionali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

ARTICOLO 9 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede agli avvisi delle convocazioni predisposte dal Presidente e conserva gli atti dell'Associazione, presso la sede sociale.

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (OVE SE NE DELIBERI LA COSTITUZIONE)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali sussidiarie o complementari all'oggetto associativo nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali;
- liberalità e donazioni in senso ampio;
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 117/2017.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-

che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente statuto, nel rispetto dell'art.9 del D.lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 13 - VOLONTARI

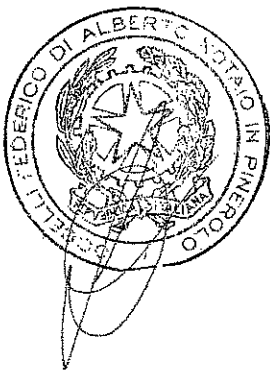
L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto degli art. 17 e 18 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e l'Associazione ha l'obbligo di assicurarli.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



Ren. Rinaldi

ARTICOLO 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 15 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

*Visto per inserimento e deposito
Pinerolo li ventidue dicembre
duemilaveuttre*

Piero Rinaldi

Federico Rinaldi

